## **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

## Provincia di Livorno POLIZIA MUNICIPALE

Banchina IV novembre 57036 Porto Azzurro

ordinanza nº 30 del 10/05/2013

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PER L'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI DI CANI (art.50 comma 5 – D.Lgs n.267/2000 ).

### IL SINDACO

**PREMESSO** che il suolo pubblico o di pubblico accesso ( strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene sporcato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per i bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un degrado del territorio Comunale;

**PRESO ATTO** delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone;

PRESO ATTO ALTRESI', che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per le violazioni alle Ordinanze Sindacali;

VISTO l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana – art. n. 41;

**VISTO** l'art. 50 ,5° comma del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 285/92;

## COMUNE DI PORTO AZZURRO

# Provincia di Livorno POLIZIA MUNICIPALE

Banchina IV novembre 57036 Porto Azzurro

## ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

## 1. Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini:

- Di vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;
- Di rendere palese il divieto di accesso ai cani presso ogni area e giardino mediante la posa di idonea segnaletica.

#### 2. Raccolta deiezione.

- Ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/a conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo pubblico,
- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

## 3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- Ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirle a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti.

#### 4. Condotta dei cani:

- È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizioni fisiche siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

#### 5. Esenzione:

- Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

## 6. Sanzioni:

- Ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs n.267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00;
- Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge n.689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di Euro 50,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
- Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notifica, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della legge 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

## **COMUNE DI PORTO AZZURRO**

## Provincia di Livorno POLIZIA MUNICIPALE

Banchina IV novembre 57036 Porto Azzurro

#### **DISPONE**

Che tale provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana avvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il qualeè dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13,commi 6-bis e 6-bis1,del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine territorialmente competenti, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell' apposizione della necessaria segnaletica.

IL.SINDACO

Luca SIMONI

